

# Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale

**Modifica del 25 settembre 2013**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>1</sup> concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *Nell'articolo 6 capoverso 1 «Ufficio federale della sanità pubblica» è sostituito con «Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria».*

<sup>2</sup> *In tutta l'ordinanza «UFSP» è sostituito con «USAV».*

*Art. 2*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b*

<sup>2</sup> È atta al consumo l'acqua potabile che, nel luogo in cui è consegnata ai consumatori:

- b. soddisfa i requisiti per l'acqua potabile stabiliti nell'ordinanza del 26 giugno 1995<sup>2</sup> sulle sostanze estranee e sui componenti; e

*Art. 5*                      **Informazioni**

Chiunque distribuisce acqua potabile attraverso un impianto per l'approvvigionamento dell'acqua è tenuto a fornire almeno una volta all'anno informazioni circostanziate sulla qualità di quest'acqua.

<sup>1</sup>    **RS 817.022.102**

<sup>2</sup>    **RS 817.021.23**

*Art. 6, rubrica e cpv. 1 e 3*

Impianti, mezzi, procedimenti e analisi dell'acqua potabile

<sup>1</sup> Un impianto per l'approvvigionamento dell'acqua è un impianto di captazione, trattamento, adduzione, accumulazione o distribuzione di acqua potabile.

<sup>3</sup> Gli impianti, gli apparecchi e le installazioni per l'approvvigionamento dell'acqua devono essere costruiti, ampliati o modificati secondo le regole riconosciute della tecnica. Il proprietario è obbligato a farli regolarmente sorvegliare e sottoporre a manutenzione da parte di persone appositamente istruite. Quest'ultimo effettua periodicamente un'analisi dei pericoli per le risorse idriche, tenendo conto delle esigenze legate alle zone di protezione delle acque sotterranee definite nella legge federale del 24 gennaio 1991<sup>3</sup> sulla protezione delle acque.

*Art. 11 cpv. 2*

<sup>2</sup> Una sorgente è un'acqua sotterranea specifica, definibile da un punto di vista idrogeologico.

*Art. 13 cpv. 2, lett. a e c<sup>bis</sup>, nonché 3*

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1 sono permessi:

- a. la decantazione e la filtrazione, eventualmente dopo arieggiamento con aria igienicamente ineccepibile o con aria arricchita di ozono, per eliminare o ridurre componenti indesiderate, nella misura in cui questo trattamento non modifichi le componenti essenziali dell'acqua minerale naturale;
- c<sup>bis</sup>. il trattamento con allumina attivata per eliminare o ridurre i fluoruri;

*<sup>3</sup> Abrogato**Art. 15 cpv. 8 e 9*

<sup>8</sup> La caratterizzazione dell'acqua che è stata sottoposta ad un trattamento di eliminazione dei fluoruri contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua sottoposta a una tecnica di adsorbimento autorizzata» o «acqua parzialmente defluorizzata».

<sup>9</sup> La caratterizzazione dell'acqua che è stata sottoposta ad un trattamento con aria arricchita di ozono contiene, accanto alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, la menzione «acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all'aria arricchita di ozono» o «acqua trattata con ozono».

*Art. 25a* Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013

<sup>1</sup> Le acque potabili, le acque sorgive, le acque minerali naturali, le acque minerali artificiali e le acque gasate non conformi alle disposizioni della modifica del

25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015.

<sup>2</sup> Esse possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

25 novembre 2013

Dipartimento federale dell'interno:  
Alain Berset

